



COMUNE DI TORRE PELLICE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COMPOSIZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA
COMUNALE PER L'AGRICOLTURA**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 28/03/2024

SOMMARIO

CAPO I COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

- Articolo 1 Oggetto e scopo del regolamento
- Articolo 2 Composizione della commissione
- Articolo 3 Elezione dei componenti consiliari
- Articolo 4 Sedute della commissione
- Articolo 5 Svolgimento delle sedute

CAPO II DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 6 Disposizione transitoria
- Articolo 7 Pubblicità
- Articolo 8 Casi non previsti dal presente regolamento
- Articolo 9 Rinvio dinamico
- Articolo 10 Entrata in vigore

CAPO I – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art 3 bis della legge regionale 22/01/2019, n. 1, introdotto dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 09/03/2023, n. 3, le modalità di composizione, di convocazione e di funzionamento della Commissione consultiva comunale per l'agricoltura.
2. La commissione consultiva comunale per l'agricoltura svolge i compiti previsti dalla legge regionale 12/10/1978, n. 63 e s.m.i. e delle altre specifiche disposizioni di leggi in materia agricola e foreste.
3. La commissione può altresì esprimere agli organi di governo comunali proposte di indirizzo e pareri non vincolanti in materia di agricoltura, al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini, nonché di usufruire in tale materia del contributo tecnico delle associazioni di categoria, al fine di sviluppare un franco, continuo e costruttivo confronto attorno e per la soluzione dei problemi del settore e per migliorare le condizioni economiche e socioculturali degli operatori del comparto.

Articolo 2

Composizione della commissione

1. La commissione è nominata con decreto del sindaco ed è così composta:
 - a) il sindaco od un assessore da lui delegato, in qualità di Presidente;
 - b) due consiglieri comunali effettivi, di cui uno della minoranza, eletti dal Consiglio comunale secondo le modalità previste dall'art. 3, e due consiglieri comunali supplenti, di cui uno della minoranza, eletti sempre dal consiglio comunale, secondo le modalità previste dall'art. 3;
 - c) un rappresentante, imprenditore agricolo, per ognuna delle organizzazioni professionali agricole, più rappresentative a livello provinciale, designato dalle rispettive organizzazioni provinciali;
 - d) un rappresentante lavoratore agricolo dipendente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale, designato di comune accordo dalle organizzazioni provinciali.
2. Per l'individuazione dei componenti di cui alle lettere c) e d) del precedente comma si procede rispettivamente a richiedere la designazione alle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello provinciale e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli più rappresentative a livello provinciale. In caso di mancata designazione di uno o più componenti di cui alle predette lett. c) e d), ovvero nelle more della loro designazione, la commissione può comunque validamente essere istituita e funzionare.
3. In caso di designazione dei componenti di cui al comma 1, lett. c) e d), del presente articolo successiva all'istituzione della commissione, questa è integrata, con apposito decreto sindacale, entro la prima seduta successiva alla comunicazione dell'avvenuta designazione.
4. Alle sedute della commissione possono partecipare, senza diritto di voto, componenti esterni scelti dalla commissione stessa in qualità di esperti.
5. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

Articolo 3

Elezioni dei componenti consiliari

1. Entro 45 giorni dall'insediamento del nuovo consiglio comunale, si procede all'elezione dei componenti consiliari effettivi o supplenti della commissione, salvo quanto previsto dal comma 4,

con il sistema del voto limitato a schede segrete: ciascun consigliere comunale scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

2. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia risultato eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. Con votazione separata e con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla elezione dei membri supplenti.

4. Su proposta del Sindaco e con l'accordo di tutti i capigruppo consiliari, è ammessa, in alternativa a quanto previsto dai commi da 1 a 3, una votazione palese su una lista di nominativi (uno di maggioranza e uno di minoranza, con rispettivi membri supplenti, uno di maggioranza e uno di minoranza), designati da parte dei capigruppo consiliari.

5. In caso di cessazione di taluno dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), effettivo o supplente, anche per dimissioni dalla commissione in questione, si provvede a rinnovare l'elezione per l'individuazione del nuovo componente effettivo o supplente, secondo quanto previsto dai commi precedenti.

6. L'elezione deve essere effettuata con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.

7. I membri supplenti partecipano alle sedute della commissione con diritto di voto, in caso di assenza o impedimento del corrispondente membro effettivo.

In caso di cessazione di taluno dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) e d), nelle more della loro nuova designazione, la commissione può comunque validamente continuare a funzionare.

8. I membri scaduti sono rieleggibili.

9. La commissione resta in carica per tutta la durata del consiglio comunale e comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo.

Articolo 4 Sedute della commissione

1. La commissione si riunisce di norma una volta l'anno a richiesta del presidente e, comunque, in caso di necessità, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, previa convocazione anche orale.

2. Le funzioni di segretario della commissione vengono svolte da un membro della stessa, oppure da un dipendente comunale, designato dal Sindaco o suo assessore delegato.

3. Le sedute della commissione non sono pubbliche, possono tuttavia intervenire alle stesse eventuali esperte di cui al precedente art. 2, comma 4, invitati dalla Commissione e dipendenti dell'ente la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta.

Articolo 5 Svolgimento delle sedute

1. La commissione, presieduta dal presidente discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. Il presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.

3. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti di cui all'art. 2 comma 1 e comunque in numero non inferiore a tre.

4. I pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti alle riunioni. Le votazioni avvengono con votazione palese. I commissari che non condividono quanto deliberato dalla commissione possono far verbalizzare i loro motivi di dissenso.

5. Le riunioni della commissione possono avvenire sia in presenza presso l'ente che in videoconferenza, secondo quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza. La scelta della modalità di riunione rientra nelle prerogative del presidente.
6. Delle riunioni è redatto apposito verbale da parte del segretario della commissione, che viene rimesso alla segreteria del comune per la sua protocollazione e conservazione agli atti.

CAPO II – DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 6 Disposizione transitoria

1. In via transitoria la commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste, istituita a seguito delle elezioni per il rinnovo degli organi di governo dell'ente dell'anno 2019, resta in carica per tutta la durata del consiglio comunale e comunque continua la propria attività fino alla sua naturale scadenza.
2. Il presente regolamento trova applicazione a partire dalla proclamazione dei risultati delle prime elezioni amministrative successive alla sua entrata in vigore.

Articolo 7 Pubblicità

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 8 Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le leggi nazionali e regionali in materia.

Articolo 9 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 10 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dal vigente Statuto comunale.

Il presente regolamento:

-è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 28/03/2024 e pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 10/04/2024.

E' pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente.

È entrato in vigore il 20/04/2024.